



## STATUTO

Assemblea straordinaria del 14 maggio 2019

### STATUTO SOCIALE

#### *Costituzione - oggetto - ragione sociale - durata*

Art. 1 - E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni S.A.P.I.R." con sede in Ravenna.

Art. 2 - La Società ha per oggetto:

- l'esercizio di impresa portuale rivolta ad ogni attività di imbarco, sbarco, deposito e movimentazione con ogni modalità di merci in genere, ogni altra attività alla medesima strumentale, nonché la prestazione di tutti i servizi ad essa accessori e complementari;
- l'assunzione in concessione o in altra forma di banchine e spazi demaniali;
- ogni altra attività, compresa quella promozionale, diretta a fornire servizi portuali, o ad essi similari;
- l'attività di logistica delle merci e delle persone;
- la realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati e di piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere;
- la progettazione e la realizzazione di impianti, infrastrutture, fabbricati civili ed industriali;
- la consulenza e l'assistenza tecnico / amministrativa alle società partecipate;
- ogni intervento economico in ambito portuale, anche in via sussidiaria rispetto al mercato nel momento in cui l'offerta in ambito portuale è insufficiente o inadeguata per la domanda, fermo restando il limite di cui all'art. 2247 Codice Civile.

In relazione all'indicato oggetto la Società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria. Potrà assumere partecipazioni ed interessenze, concludere contratti di acquisto, cessione e di affitto d'azienda o di ramo d'azienda.

La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualsiasi natura e durata, concedere garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni.

La Società potrà esercitare in genere qualunque ulteriore attività e compiere ogni altra operazione, senza limitazione alcuna, inerente, connessa o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione delle attività soggette a specifica autorizzazione in quanto attività di natura esclusivamente finanziaria.

Art. 3 - La durata della Società è fissata a tutto il 31 dicembre 2057 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

#### *Capitale sociale - azioni - obbligazioni*

Art. 4 - Il capitale sociale della Società è di euro 12.912.120,00 (dodicimilioninovecentododici-milacentoventi virgola zero zero) rappresentato da n. 24.831.000 (ventiquattromilionioctocentotrentunmila) azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Art. 5 - Il capitale sociale potrà essere ridotto, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di partecipazioni di altre società o consorzi nelle quali la Società abbia partecipazione.

Art. 6 - Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un solo voto ciascuna. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

La Società può emettere categorie di azioni titolari di diritti speciali.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto, la qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

Art. 7 - I versamenti sulle azioni saranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Sulle somme richieste e non versate sono dovuti gli interessi di mora, in misura uguale al tasso di interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 8 - Il domicilio dei Soci nei confronti della Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 9 - La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, uniformandosi agli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile.

#### *Diritto di prelazione*

Art. 10 - Qualora un Socio che sia titolare di una partecipazione pari o superiore all'1% del capitale intenda trasferire per atto tra vivi a titolo oneroso qualsiasi quantità di azioni, obbligazioni convertibili o warrants od altri titoli equivalenti ovvero diritti di opzione spettantigli in virtù di deliberazione di aumento del capitale sociale, dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, il contenuto integrale dell'atto di cessione che intende compiere e le generalità del cessionario; tale documento, nella sua forma integrale, resterà a disposizione dei Soci presso la sede della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmetterà entro 30 giorni dal suo ricevimento a tutti i Soci risultanti iscritti nel libro dei Soci in quella data, comunicazione contenente il numero delle azioni poste in vendita ed il relativo prezzo.

Il Socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà farlo, per tutte le azioni poste in vendita, mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Ove la prelazione sia esercitata da più Soci le azioni saranno assegnate ai medesimi in proporzione all'entità della loro partecipazione societaria e per un prezzo percentualmente corrispondente. La formale cessione dovrà avvenire nei successivi 30 giorni.

Qualora i Soci non esercitino il loro diritto nei termini e nei modi sopra indicati il Socio cedente deve intendersi libero di alienare le proprie azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione al cessionario alle condizioni indicate nella comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con la procedura più sopra prevista.

Il Socio titolare di partecipazione pari o superiore all'1% non sarà tenuto ad offrire le azioni in prelazione, secondo quanto previsto dal presente articolo, in caso di cessione a società dallo stesso direttamente controllata o a società controllante, intendendosi per controllo quello previsto dall'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del Codice Civile.

Qualora venga meno il controllo della società cessionaria da parte del cedente, lo stesso sarà obbligato a comunicare la modificazione nella compagine societaria tale da comportare la perdita del controllo ed a riacquistare, e il cessionario a rivendere allo stesso, le azioni SAPIR.

In caso di trasferimento senza l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo, il cessionario non sarà iscritto al libro soci e la cessione non avrà efficacia nei confronti della Società.

#### *Diritto di recesso*

Art. 11 - Il Socio ha diritto di recedere solo ed esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437, primo

comma, del Codice Civile; rimane pertanto escluso ogni suo diritto, anche qualora egli non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, per i casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2437, secondo comma, del Codice Civile.

Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del Socio receduto è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

### *Assemblee*

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e dall'oggetto della Società, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione di motivazioni idonee per giustificare il rinvio.

Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale oppure in altra località stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - L'intervento degli Azionisti all'Assemblea è regolato dallo Statuto e dalle leggi.

L'Azionista che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nella stessa ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 14 - L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano Il Sole 24 Ore o nel quotidiano Il Resto del Carlino edizione nazionale.

Nel caso in cui la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all'art. 2325-bis del Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Tale avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno dell'eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità predette varranno le norme stabilite dal quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile.

Art. 15 - Salvo quanto previsto al successivo art. 20 in materia di nomina assembleare degli Amministratori, le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima ed in ulteriore convocazione sono valide se prese con le presenze e la maggioranza di legge.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardante modifiche statutarie è richiesto l'intervento ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente designato dal Consiglio stesso e, in difetto di ciò, dall'Azionista che l'Assemblea stessa eleggerà.

L'Assemblea nomina il Segretario e, eventualmente, due Scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Per il rinvio dell'Assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2374 del Codice Civile.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, in un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o Notaio e dagli Scrutatori se nominati.

Le copie dei verbali, certificate conformi dal Presidente e dal Segretario in carica del Consiglio di Amministrazione, fanno piena prova ad ogni effetto di legge.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 18 - Per l'intervento in Assemblea è richiesto il preventivo deposito delle azioni da eseguirsi nei termini di legge e con le eventuali modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Art. 19 - Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

### *Consiglio di Amministrazione*

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 membri, salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria da assumere con il voto favorevole dei Soci nella maggioranza prevista all'art. 15 comma 2 del presente Statuto, delibera con la quale si potrà stabilire un diverso numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non superiore a 9 e non inferiore a 3.

Di tali membri 3 sono nominati, in ragione di uno per ciascuno, dal Comune di Ravenna, dalla Camera di Commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia Romagna, a norma dell'art. 2449 del Codice Civile.

Per la nomina degli ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione, qualora il numero dei suoi componenti sia superiore a tre, sono stabilite le seguenti norme particolari.

Per deliberare sulla elezione degli Amministratori diversi da quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono rappresentati almeno i 2/3 del capitale sociale.

L'Assemblea delibera validamente per la elezione degli Amministratori diversi da quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Qualora al termine delle votazioni non risultino eletti Amministratori in numero sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione e, pertanto, non risulti nominato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, l'Assemblea è rinviata di diritto di cinque giorni ("primo rinvio"), nella stessa città e ad orario da stabilire con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti calcolata per quote di partecipazione al capitale, per deliberare esclusivamente sulla nomina del membro o dei membri del Consiglio di Amministrazione non eletti nel corso della prima adunanza; anche nell'adunanza di primo rinvio l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Qualora anche nell'adunanza di "primo rinvio" non ottenga il voto favorevole dei Soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale il numero dei candidati necessario per integrare il Consiglio di Amministrazione (e pertanto non risulti nominato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione determinato ai sensi del primo comma del presente articolo), l'Assemblea è rinviata di ulteriori tre giorni ("secondo rinvio"), nella stessa città e ad orario da stabilire con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti calcolata per quote di partecipazione al capitale, per nominare gli Amministratori mancanti (per integrare il numero degli Amministratori determinato ai sensi del primo comma della presente clausola) con il voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Qualora, in caso di “primo rinvio”, nell’adunanza di rinvio non siano presenti i Soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, l’Assemblea verrà dichiarata non validamente costituita, e dovrà riunirsi in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 2369, quarto comma, Codice Civile.

Qualora, in caso di “secondo rinvio”, nell’adunanza di rinvio non siano presenti i Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale, l’Assemblea verrà dichiarata non validamente costituita e dovrà riunirsi in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 2369, quarto comma, del Codice Civile.

Qualora l’Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita (sia in prima adunanza, sia in sede di “primo rinvio”, sia in sede di “secondo rinvio”) perché non è complessivamente rappresentata la quota del capitale sociale sopra richiesta (quorum costitutivo), l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione per deliberare con le maggioranze previste dalla legge per le assemblee ordinarie di seconda convocazione sulla nomina degli Amministratori non nominati in prima convocazione.

Gli Amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

La nomina degli Amministratori deve essere effettuata secondo modalità che garantiscano al genere meno rappresentato la quota minima prevista dalle leggi in materia, tempo per tempo vigenti.

La sostituzione degli Amministratori è regolata dall’art. 2386 del Codice Civile, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 2449 del Codice Civile per quanto concerne la sostituzione degli Amministratori nominati dagli Enti di cui al precedente comma.

Art. 21 - Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l’intero Consiglio e l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra i suoi membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, uno o più Consiglieri delegati, determinandone i poteri.

Nomina un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

Art. 23 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale o in altro luogo fissato nell’avviso di convocazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di un terzo degli Amministratori in carica.

Di regola, fra la data dell’avviso di convocazione e il giorno dell’adunanza devono decorrere sette giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa anche la convocazione telegrafica o in forma equipollente almeno 24 ore prima della seduta.

Sarà data comunicazione ai Sindaci di ogni convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.

In tal caso deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell’esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, è preponderante il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la cessione e l'acquisto di beni immobili ovvero la costituzione di diritti reali o l'attribuzione di diritti di godimento sugli stessi beni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio.

Resta ferma la possibilità di delegare tali operazioni a maggioranza qualificata.

Art. 25 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione predispone fra l'altro:

- il progetto industriale pluriennale ed i programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della normativa vigente;
- specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea;
- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Il Consiglio, avrà quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere anche con pagamenti dilazionati e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze per gli effetti dell'art. 2 del presente Statuto, contrarre mutui, aprire conti correnti bancari, contrarre locazioni finanziarie e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i competenti Direttori dell'Ufficio del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare da responsabilità, transigere o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Sono inoltre attribuite al Consiglio le seguenti competenze: le deliberazioni concernenti fusioni per incorporazione di società controllate nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale in un altro comune del territorio nazionale.

Art. 26 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nei modi voluti dall'art. 2421 del Codice Civile e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le copie di esse, certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione in carica, fanno piena prova.

Art. 27 - L'Assemblea, contestualmente alla nomina, determina il compenso degli Amministratori, oltre al rimborso delle spese effettive, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Art. 28 - Il Presidente e in caso di sua assenza il Vicepresidente rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti alla esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente o in caso di sua assenza il Vicepresidente ha la firma libera.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni ed i compensi nei limiti e nelle forme che esso riterrà necessari.

Avrà pure la facoltà di nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri ed i compensi.

### *Collegio Sindacale e Revisori legali*

Art. 29 - Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, che restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Vengono, inoltre, nominati due Sindaci supplenti che subentrano ai sensi di legge.

La nomina dei Sindaci, effettivi e supplenti, deve essere effettuata secondo modalità che garantiscano al genere meno rappresentato la quota minima prevista dalle leggi in materia, tempo per tempo vigenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, la revisione legale dei conti ricorrendo i presupposti dell'art. 2409-bis del Codice Civile; diversamente, la revisione legale dei conti della Società sarà affidata dall'Assemblea ordinaria dei Soci ad un revisore legale, ovvero ad una società di revisione legale, in conformità alle normative vigenti.

### *Bilancio sociale ed utili*

Art. 30 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale a norma degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione compilerà il bilancio da sottoporre prima all'esame dei Sindaci e poi alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea.

Art. 31 - Accertato l'utile netto, sarà prelevata la quota per il fondo di riserva ordinaria in conformità a quanto prescrive l'art. 2430 del Codice Civile.

Gli utili residuali saranno distribuiti agli Azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 32 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio e entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

### *Scioglimento e liquidazione*

Art. 33 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

### *Disposizioni generali*

Art. 34 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto e diversamente regolato dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge.